

sensi e per gli effetti dell'art.4 della legge 31 gennaio 1992, n.59;

d) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

**Art.7 – Strumenti di Finanziamento-** La società cooperativa può emettere strumenti finanziari, privi di diritti di amministrazione, riservati esclusivamente ad investitori qualificati secondo quanto disposto dall'art.2526, ultimo comma del codice civile.

#### **Titolo 4**

#### **SOCI**

**Art.8 – Soci** - Il numero dei soci è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e possono far parte della cooperativa sia le persone fisiche che quelle giuridiche. Per essere ammesso in qualità di socio è necessario avere interesse al raggiungimento degli scopi sociali della cooperativa e non avere interessi contrastanti con essa. Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

Il socio è tenuto al versamento, oltre l'importo della quota sottoscritta, del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede dell'approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori.

**Art.9 – Ammissione dei soci** - L'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su domanda sottoscritta dal richiedente. La domanda deve contenere:

a) se trattasi di persona fisica: l'indicazione del nome, cognome, data